

Interpello n. 2/2017 sull'informazione in materia di sicurezza

19 Gennaio 2018

La Commissione per gli interPELLI in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro, con l'interpello n. 2/2017, ha fornito, all'Unione Generale del Lavoro (UGL), un parere sulla corretta interpretazione del "combinato disposto degli artt. 31 e 36" del d.lgs. n. 81/2008. In particolare il quesito verte sulla necessità che l'informazione, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sia impartita in "forma prioritaria ed esclusiva" dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

Considerato che:

- l'articolo 2, comma 1, lettera bb), del d.lgs. n. 81/2008, definisce l'informazione come il "complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro";
- l'articolo 18, comma 1, lettera l), del d.lgs. n. 81/2008, pone a carico del datore di lavoro e del dirigente l'obbligo di "adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37";
- l'articolo 36 del d.lgs. n. 81/2008 precisa i singoli casi in cui sia obbligatorio provvedere ad una "adeguata informazione" e specifica che sia il datore di lavoro a dovervi provvedere - pur se non come obbligo indelegabile, in considerazione di quanto previsto dall'art. 17 del citato decreto legislativo;
- l'articolo 33, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 81/2008, elencando i "compiti" dell'intero Servizio di prevenzione e protezione dai rischi - e non quindi solamente quelli del suo Responsabile - specifica che vi sia anche quello di "fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36"

la Commissione InterPELLI ritiene che **rientra nella scelta del datore di lavoro decidere, caso per caso, a chi affidare l'onere di erogare l'adeguata informazione a ciascuno dei propri lavoratori.**

[INTERPELLO-n.2](#)